



## PROVINCIA DI MANTOVA

*Settore Tecnico e Unico delle Progettazioni e delle Manutenzioni  
Servizio Manutenzioni Stradali e Concessioni, Ciclabili*

**Oggetto: OBBLIGO DI TAGLIARE LE PIANTAGIONI E LE SIEPI SU STRADE PROVINCIALI.**

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che numerose strade provinciali di utilità pubblica del territorio provinciale presentano restringimenti dovuti alla presenza di vegetazione spontanea e rami che, invadendo la sede stradale, provocano condizioni di potenziale pericolo per la incolumità degli utenti;

**VISTO** l'Art. 29 (Piantagioni e siepi), commi 1,2,3 e 4 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

**RITENUTO** necessario, per la salvaguardia della pubblica incolumità ai sensi dei sopraccitati articoli del vigente D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., obbligare i proprietari confinanti con le strade provinciali di pubblico transito del territorio provinciale, affinché a cura e spese degli stessi:

- siano regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade di pubblico transito e relative pertinenze;
- siano tagliati i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria o quando restringono (in altezza o in larghezza) le dimensioni utili delle carreggiate sulle strade di pubblico transito;
- siano rimossi, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino da terreni laterali privati, qualora per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale,

### ORDINA

A tutti i proprietari o soggetti aventi titolo sui terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Mantova di:

1. tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade di pubblico transito e relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità;
2. tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità;
3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino da terreni laterali privati, qualora per effetto di intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale.

I lavori di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza devono essere eseguiti entro il **30 Novembre 2013 e sistematicamente effettuati durante tutto il periodo** di massima espansione vegetativa delle essenze arboree e della vegetazione in genere **che va dal 1° Maggio al 30 Settembre** di ogni anno, contattando il Comune competente territorialmente al fine di verificare l'esistenza o meno di regolamenti Comunali relativi alla materia di cui trattasi. I cicli di taglio dovranno essere eseguiti, se necessario, anche al di fuori del periodo sopra riportato, al fine di eliminare tutti i potenziali pericoli per i soggetti fruitori delle strade provinciali.

Qualora, durante le attività di controllo, prevenzione e accertamento, venga ravvisato il potenziale pericolo per l'incolumità dei soggetti fruitori delle strade provinciali, la Provincia procederà senza ulteriore comunicazione, ove ne ravvisi la necessità, ad attivarsi con azioni di tutela che si possono concretizzare anche con l'esecuzione coattiva degli interventi necessari per la rivalsa di spese nei confronti dei proprietari o soggetti aventi titolo, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste a norma di legge e ferme restando le responsabilità specifiche a carico degli stessi soggetti in merito a qualunque evento o danno che dovesse verificarsi nei confronti di terzi in dipendenza del mancato adempimento a quanto disposto in materia dal Nuovo Codice della Strada.

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà, ai sensi di quanto previsto dal richiamato Art. 29 (Piantagioni e siepi), commi 3 e 4 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro **168,00**, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi e della rimozione delle opere non autorizzate.

Mantova, 07.10.2013.

IL DIRIGENTE  
Arch. Giulio Biroli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.